

Publicato il decreto che inserisce il prodotto nell'elenco dei combustibili a basso impatto ambientale

# La sansa esausta diventa biomassa

Soddisfatta l'industria olearia: la maggior parte della produzione sarà esclusa dalla normativa sui rifiuti

ROMA - La sansa esausta - un sottoprodotto della lavorazione delle olive finora considerato un rifiuto sottoposto agli adempimenti previsti dal decreto Ronchi - è stata «promossa» al rango di «prodotto» e inserita tra i combustibili a basso impatto ambientale, utili a rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra previsti dal Protocollo di Kyoto. A dare questa sterzata, fortemente voluta dalle industrie olearie, è intervenuto il decreto del presidente del Consiglio dell'8 ottobre 2004, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 295 del 17 dicembre 2004).

Il testo modifica il Dpcm dell'8 marzo 2002 sulla «Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione». All'allegato III - che elenca le biomasse combustibili e le condizioni per l'utilizzo - è stata aggiunta la «Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella (si veda tabella in pagina), ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto».

Se invece la sansa esausta deve essere utilizzata al di fuori dell'impianto di produzione, il prodotto dovrà rispettare ulteriori requisiti: un

sistema di identificazione, che oltre alla denominazione «sansa di oliva disoleata», riporti anche la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione e il possesso delle caratteristiche e dei valori fissati dalla tabella.

Tali informazioni dovranno figurare su apposite etichette, in caso di prodotto imballato (inferiore a 100 chilogrammi), o nei documenti di accompagnamento nel caso di prodotto sfuso o di imballaggi che contengano quantità superiori a 100 chilogrammi.

La tabella prende in considerazione cinque caratteristiche: ceneri, umidità, n-esano, solventi organici,

I paletti per la sansa esausta	
Ceneri	≤ 4%
Umidità	≤ 15%
N-Esano	≤ 30 mg/kg
Solventi organ. clorurati	Assenti
Potere calor. inferiore	≥ 4.000 kcal/kg

clorurati e potere calorifico inferiore. «Il provvedimento - spiega Aldo Abenapoli, dell'Assitol - è stato varato grazie a una costante opera di sensibilizzazione condotta dalle industrie olearie.

Introducendo questa nuova categoria di sansa esausta come biomassa, che si aggiunge alla sansa considerata come rifiuto, potremo riutilizzare circa il novanta per cento della sansa prodotta annualmente, pari a circa 500mila tonnellate, ossia la metà delle sanse vergini, che vengono invece utilizzate dai sansifici in concomitanza con la campagna olearia. Naturalmente per la sansa da bio-

massa non sarà necessario soddisfare gli adempimenti previsti dalla normativa dei rifiuti ma basterà una documentazione più semplificata. Un respiro di sollievo per le aziende e una soluzione positiva di una problematica importante, che gli oleifici devono affrontare durante tutto l'arco della campagna, cioè da marzo a ottobre».

Un altro sottoprodotto della lavorazione delle olive è rappresentato dalle acque di vegetazione, il cui utilizzo a fini agronomici attende da tempo una regolamentazione da parte del ministero dell'Ambiente. Si tratta di un quantitativo pari a circa il 75% del volume delle olive lavorate, che si aggirano intorno ai due milioni di metri cubi.

La questione resta tuttora irrisolta e genera episodi di illegalità. L'ultimo nel Leccese, dove un terreno su cui erano state accumulate, per un'altezza di circa 20 centimetri, acque di vegetazione delle olive - che sparse in modo incontrollato, possono provocare inquinamento del suolo e del sottosuolo - è stato scoperto e sequestrato da agenti di Lecce del Corpo forestale dello Stato. Il terreno, che si estende per circa 2mila metri quadrati, è in località Masseria Genolini nelle campagne di Lecce. Nel corso dell'operazione è stato sorpreso un trattorista mentre scaricava reflui dalla cisterna del suo automezzo. L'uomo, che ha inutilmente tentato di allontanarsi con il mezzo, è stato denunciato insieme con il titolare di un oleificio, che si trova nella zona industriale di Trepuzzi, per conto del quale lavorava.

## Tassa fitosanitaria sull'import di vegetali

ROMA - È scattata dal primo gennaio 2005 l'applicazione della tassa fitosanitaria per l'importazione nel territorio dell'Unione europea di prodotti vegetali. La tassa fa riferimento alla direttiva Ue n. 2000/29 (modificata dalla direttiva Ue n. 2002/89) concernente le misure di protezione contro l'introduzione nell'Unione europea di organismi nocivi ai vegetali e contro la loro diffusione.

La normativa comunitaria è tuttora in corso di recepimento da parte del dipartimento Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio, ma poiché i lavori non si sono ancora chiusi, alla fine del 2004 le Regioni hanno avuto il via libera all'emanazione di provvedimenti locali ad hoc. «La maggior parte delle Regioni - spiega Bruno Faraglia, del Servizio fitosanitario nazionale - sta già facendo pagare la tassa, seguendo il tariffario standard fissato dal testo della direttiva». Tra le amministrazioni che

hanno applicato la direttiva più recentemente, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che hanno inserito l'istituzione della tassa nell'ambito delle leggi di bilancio regionali.

La disposizione comunitaria prevede che gli importatori (o i loro operatori doganali) versino una tassa fitosanitaria a copertura dei costi sostenuti dal Servizio fitosanitario nell'espletamento dei controlli documentali, di quelli di identità e di quelli fitosanitari. La direttiva quantifica l'importo della tassa - si tratta di un obbligo inderogabile - commisurandola alla tipologia di merce in importazione, al numero di controlli documentali e di identità, nonché alle relative quantità per spedizione o partita oggetto di controllo: ad esempio, per l'importazione di 10mila talee o piantine dovranno essere versati 17,5 euro; la stessa cifra va versata per la spedizione di 200 chilogrammi di bulbi, o per 100 chili di sementi.